

P.M. PRETURA
PALERMO

10 GIUGNO 1996

P.M. MALIZIA, BASCUCCI
INDAGATO: CERVA

**Banca di dati •
Duplicazione non
autorizzata • Cessione al
pubblico dei dati • Frode
informatica •
Configurabilità • Sequestro
dei sistemi e supporti
informatici.**

La cessione al pubblico di informazioni contenute su una banca dati, duplicate senza autorizzazione, è suscettibile di configurare il reato di frode informatica previsto e punito dall'art. 640-ter c.p. sicché si giustifica ex art. 252 c.p.p. il sequestro dei sistemi e supporti informatici utilizzati per la duplicazione.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di: Cerva Alberto, non compiutamente identificato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640-ter c.p. perché, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistenti nel duplicare abusivamente le informazioni informatiche ricevute in forza di contratto dalla ditta S.I.TE.N. S.p.A. corrente in Palermo al solo fine della utilizzazione personale, offriva al pubblico tali informazioni come proprie procurando a sé un ingiusto vantaggio con altrui pari danno.

In Palermo, giugno 1996 e succ.

Premesso che la S.I.TE.N. S.p.A. ha presentato in data 20 aprile 1996 querela nei confronti dell'indagato nonché di ogni altra persona che sia con questi concorsa nel reato, rappresentando che Cerva Alberto per conto della società Winner Edizioni S.C.R.L. corrente in Roma in via Flaminia n. 342/B aveva stipulato con la stessa un contratto in forza del quale quest'ultima offriva il servizio di trasmissione telematica di informazioni riguardanti le Gazzette Ufficiali della Repubblica, i Bollettini Regionali, la Gazzetta delle Comunità Europee e quella contenente i provvedimenti della Corte Costituzionale;

Premesso che in forza di tale contratto — art. 4 — l'utente ha facoltà di utilizzare solo per sé tali dati senza possibilità di modificare, manomettere, duplicare, riprodurre e/o concedere a terzi le informazioni ricevute;

* Nella cronica scarsità di decisioni in tema di *computer crimes*, il provvedimento cautelare penale che si riporta tratta una questione di estremo rilievo, data la diffusione del fenomeno, e cioè la riproduzione abusiva e successiva cessione di dati raccolti su base di dati. La particolarità è data dal fatto che la duplicazione parrebbe avvenuta *on-line*.

Sulla liceità civile della riproduzione non autorizzata di banche dati, qualificate come tutelabili dal diritto d'autore, v. Pret. Roma 14 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 219; Trib. Genova 4 maggio

1990, *ivi*, 1990, 1052; Trib. Genova 19 giugno 1993, *ivi*, 1993, 1117.

Sull'art. 640-ter c.p. v. G. D'AIETTI, *La tutela dei programmi e dei sistemi informatici*, in R. BORRUSO - G. BUONOMO - G. CORASANITI - G. D'AIETTI, *Profili penali dell'informatica*, Milano 1994, p. 95 ss.

Sull'accertamento dei reati informatici v. G. BUONOMO, *Metodologia e disciplina delle indagini informatiche*, in R. BORRUSO et al., *op. cit.*, p. 135 ss.; nonché C. SARZANA, *Informatica e diritto penale*, Milano, 1994, p. 221 ss.

Premesso che in base alla ulteriore documentazione presentata dalla querelante appare che la Winner Edizioni S.C.R.L. proceda all'acquisizione dei dati ricevuti dalla S.I.TE.N. e successivamente li offra sul mercato presentandoli come propri;

Ritenuto che occorre accertare se e con quali modalità tecniche risulti posta in essere tale denunciata duplicazione di informazioni informatiche diffuse con copywriter delle S.I.TE.N. S.p.A.;

Ritenuto che tale strumento tecnologico costituisce contemporaneamente « corpo di reato e cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti » ai sensi dell'art. 253 c.p.p.;

Ritenuto infine che occorre procedere a perquisizione locale perché tale atto di indagine si appalesa necessario in quanto diretto ad accertare la fondatezza dell'ipotesi di reato sospettata;

Visti gli artt. 247 e ss. c.p.p.

Dispongono la perquisizione nei locali della Winner Edizioni S.C.R.L. corrente in Roma in via Flaminia n. 342/B nonché in ogni altro luogo in cui Cerva Mario, in proprio e/o per conto della Winner Edizioni S.C.R.L., abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, con conseguente sequestro ai sensi dell'art. 252 c.p.p. degli eventuali sistemi e supporti informatici utilizzati per la duplicazione dei dati ricevuti dalla S.I.TE.N. S.p.a. di Palermo.

Delegano per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di PG del Comando Provinciale CC di Palermo — Reparto Operativo — con facoltà di subdelega, che si avvarranno ai sensi dell'art. 348 u.c. c.p.p. dell'ausilio del dott. Gioacchio Genchi, già nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero e che eseguiranno la perquisizione anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 251 c.p.p. stante l'opportunità di eseguire tale atto nel momento più opportuno per le indagini in corso.

Ordinano che copia del presente decreto sia notificata alle persone nei cui confronti deve compiersi l'atto, con avviso alle stesse che hanno facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché costui sia immediatamente reperibile ed idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p.

Avvisano l'indagato che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. con l'invito ad avvalersi della facoltà di nomina di un difensore di fiducia.